

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **28/1965** (ECLI:IT:COST:1965:28)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **PAPALDO**

Udienza Pubblica del **17/02/1965**; Decisione del **06/04/1965**

Deposito del **14/04/1965**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2335**

Atti decisi:

N. 28

ORDINANZA 6 APRILE 1965

Deposito in cancelleria: 14 aprile 1965.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 98 del 17 aprile 1965.

Pres. AMBROSINI - Rel. PAPALDO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme transitorie in tema di accertamento dei contributi unificati in agricoltura, promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1964 dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra Macedonio Nicola ed altri ed il Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritta al n. 145 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 238 del 26 settembre 1964.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli atti di costituzione in giudizio di Macedonio Nicola ed altri e del Servizio dei contributi agricoli unificati;

udita nell'udienza pubblica del 17 febbraio 1965 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

uditi gli avvocati Arturo Carlo Jemolo, Nicola Macedonio e Luigi Pietrantonio, per Macedonio ed altri, l'avv. Antonio Sorrentino, per il Servizio dei contributi agricoli, ed il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1963, n. 322, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 81 e 136 della Costituzione, rilevandosi che le norme impugnate avrebbero mantenuto, senza una adeguata giustificazione riferibile alla differenza delle situazioni giuridiche, una disparità di trattamento tra le regioni nelle quali è praticato il sistema dell'accertamento diretto e quelle già soggette ad accertamento presuntivo, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Inoltre, fissando l'ammontare della prestazione provvisoria con riferimento ai dati dell'abolito accertamento reale del debito e senza stabilire termini, modalità e rimedi giuridici per la determinazione della prestazione definitiva e del relativo conguaglio, non si sarebbe adempiuto il precetto dell'art. 23 della Costituzione. Mancando, poi, per le medesime carenze la garanzia di un procedimento idoneo a condurre l'accertamento reale del debito su iniziativa del debitore, che ha interesse ad eliminare l'incertezza della prestazione provvisoria con la determinazione definitiva del contributo e sostituendo i dati presuntivi con quelli effettivi non sarebbe stato neppure rispettato il principio costituzionale della capacità contributiva (art. 53). Per il resto il Tribunale si è riportato agli altri profili prospettati dagli attori, i quali, secondo l'esposizione di fatto contenuta nella stessa ordinanza, avevano, fra l'altro, dedotto che l'art. 2 della legge denunciata costituirebbe violazione del giudicato della Corte costituzionale di cui alla sentenza 25 giugno 1962 ed integrerebbe altresì violazione dell'art. 81 della Costituzione;

Considerato che in pendenza del giudizio davanti alla Corte costituzionale è sopravvenuta la legge 18 dicembre 1964, n. 1412, alcune disposizioni della quale potrebbero avere influenza sulla questione prospettata; che occorre, pertanto, che il giudice del merito emetta un nuovo giudizio sulla rilevanza, a seguito del quale vedrà il giudice stesso se sia da integrare la motivazione nei riguardi della questione in ordine all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, anche eventualmente in relazione all'art. 1 della nuova legge;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6

aprile 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER
- GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.